



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 258/16/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO DAL SIG. RICCARDO MASTRORILLO  
RESPONSABILE ELETTORALE DI SINISTRA ITALIANA-SINISTRA  
ECOLOGIA E LIBERTÀ PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE  
22 FEBBRAIO 2000, N. 28 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ R.T.I. RETI  
TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (EMITTENTE “CANALE 5”) DURANTE LA  
CAMPAGNA PER L’ELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI  
COMUNALI FISSATA PER IL 5 GIUGNO 2016**

**(TRASMISSIONE “DOMENICA LIVE” DEL 29 MAGGIO 2016)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 16 giugno 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*”;

VISTA la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante “*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “*Elezione diretta del sindaco, del Presidente della Provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno dell’8 aprile 2016, con il quale sono state fissate per il giorno 5 giugno 2016 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, e per il giorno 19 giugno 2016 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 137/16/CONS, del 19 aprile 2016, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016*”;

VISTO l’esposto presentato in data 31 maggio 2016 (prot. n. 30185) dal sig. Riccardo Mastrorillo, in qualità di responsabile elettorale di Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà, con il quale è stata segnalata la presunta violazione da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito denominata R.T.I.) dei principi in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo. In particolare, l’esponente denuncia che nella trasmissione di “*Domenica Live*” del 29 maggio u.s. “*il candidato Stefano Fassina non è stato invitato al dibattito in studio*” e che nei telegiornali di “*Retequattro*” e di “*Italia Uno*” “*nel periodo 9-22 maggio risulta uno spazio estremamente ridotto di Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà*”, di cui l’esponente chiede “*l’immediato riequilibrio entro la fine della campagna elettorale*”;

VISTE le memorie trasmesse dalla società R.T.I. (prot. n. 30700 del 3 giugno 2016) in riscontro alle richieste di controdeduzioni formulate dall’Autorità in data 1 giugno 2016 (prot. n. 30578), nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare:

la segnalazione appare improcedibile poiché non è stata preventivamente inviata all’emittente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, *lett. b)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Tale condizione è altresì imposta dall’estrema brevità dei termini procedurali previsti dall’articolo sopra citato e relative disposizioni regolamentari, nonché dal principio di economia dell’azione amministrativa, al fine di consentire alla società di correggere spontaneamente eventuali squilibri informativi, senza l’adozione di ulteriori provvedimenti da parte dell’Autorità;

la segnalazione è, altresì, inammissibile in quanto riguarda dati di monitoraggio del pluralismo nei telegiornali della società R.T.I., relativi ad un periodo 9-22 maggio, già esaminato e valutato dall’Autorità, senza che siano state riscontrate criticità né violazioni;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

per quanto riguarda la lamentela sulla mancata partecipazione del candidato Fassina, nella puntata di “*Domenica Live*” del 29 maggio u.s., la società R.T.I. fa presente che la stessa Autorità ha ribadito ripetutamente, (da ultimo nella recente delibera n. 226/16/CONS), che il rispetto del principio della parità di trattamento non può essere valutato in relazione alla messa in onda di una sola puntata di un programma, anche in considerazione del fatto che, ai fini della valutazione del rispetto del pluralismo nei programmi di approfondimento informativo diffusi nel periodo elettorale, va tenuto conto del *format* e della periodicità di ciascun programma;

- nel merito:

- (i) la società evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della delibera Agcom n. 137/16/CONS, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, sono considerati come soggetti politici legittimati alla fruizione di spazi nei programmi di comunicazione politica e beneficiari diretti di tutela ad opera delle disposizioni relative ai programmi di informazione, i soggetti che abbiano presentato liste di candidati per il rinnovo dei Consigli comunali dei capoluoghi di provincia in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale nazionale. Invece il soggetto esponente Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà non può essere considerato soggetto politico, in questo secondo periodo di campagna elettorale, in quanto non ha presentato liste di candidati con proprio simbolo tali da raggiungere i requisiti richiesti; nonostante ciò, il candidato esponente del partito alle elezioni amministrative della Capitale, Stefano Fassina, ha goduto, nel periodo 5-31 maggio, di circa 26 minuti di tempo di parola totali nei telegiornali della società R.T.I., e, nello stesso periodo, ha partecipato alle seguenti trasmissioni di approfondimento informativo: “*Matrix*”, puntata del 17 maggio u.s., Stefano Fassina è stato presente in studio ed intervistato singolarmente, senza confronto con altri candidati, nella stessa puntata in cui sono stati intervistati ad uno ad uno, non contemporaneamente tutti i candidati alla carica di sindaco di Roma esponenti di partiti di rilevanza nazionale, Giachetti, Meloni, Raggi e Marchini; “*Mattino 5 - La telefonata di Belpietro*”, puntata del 23 maggio u.s., Stefano Fassina è stato protagonista di un’intervista telefonica;
- (ii) la società R.T.I. inoltre rileva che il medesimo candidato è stato anche protagonista di servizi, realizzati attraverso interviste, in cui ha fruito di tempo di parola: nella puntata del 27 maggio u.s. della trasmissione di Canale 5 “*Domenica Live*”, nella puntata del 30 maggio u.s. della trasmissione di Canale 5 “*Mattino 5*”, nella puntata del 26 maggio u.s. della trasmissione di Tgcom 24 “*Direttissima*” nelle puntate del 9 e 17 maggio u.s. della trasmissione di Tgcom 24 “*Dentro i fatti*”, nella puntata del 26 maggio u.s. della trasmissione di Tgcom 24 “*Checkpoint*”;
- (iii) con riferimento alla messa in onda di ulteriori programmi, la società R.T.I. rappresenta che sono stati realizzati dalla società una serie di servizi in cui altri



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

esponenti del partito Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà hanno avuto tempo di parola nelle trasmissioni di approfondimento informativo;

- tutto ciò premesso, la stessa sottolinea come, pertanto, nel complesso dei programmi trasmessi e nell'esercizio dell'autonomia editoriale di ciascuna testata di riferimento, sia stato assicurato l'equilibrato accesso dei soggetti politici, come riconosciuto anche dalla già citata delibera Agcom n. 226/16/CONS;
- per i motivi sopra elencati la società chiede all'Autorità di archiviare l'esposto in oggetto in quanto infondato;

RITENUTO, quanto all'eccezione di improcedibilità dell'esposto ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 28 del 2000, che l'Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale, facoltà espressamente prevista dall'art. 25, comma 6, della delibera n. 137/16/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come *“il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata”* e che *“il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [...] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [...] il sistema democratico”*. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano *“alla diffusione di notizie nei programmi di informazione”*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2, della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *“che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,”* e ha soggiunto che *“l'espressione diffusione di notizie va [...] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata”;*

CONSIDERATO, pertanto, che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei consigli comunali fissate per il 5 giugno 2016 interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale e che pertanto, le disposizioni finalizzate a dare attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000, la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni amministrative sono stati definiti per le emittenti private con la deliberazione dell'Autorità n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 7 della citata delibera n. 137/16/CONS, con specifico riguardo ai programmi di informazione, espressamente prevede che *“I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento [...] ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”;*

CONSIDERATO che l’art. 8 della delibera n. 137/16/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale e che, in particolare, il comma 4 prevede che il tempo di parola fruito dai soggetti politici *“viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l’Autorità può tenere conto, quale fattore sussidiario di valutazione, anche del tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico”;*

CONSIDERATO dunque che le disposizioni di legge e regolamentari dettate in materia di comunicazione politica non possono essere estese ai programmi di informazione, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 2 della delibera n. 137/16/CONS nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, si intendono per soggetti politici *“a) le liste di candidati per i Consigli comunali dei Comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni”;*

CONSIDERATO a tale specifico riguardo che il candidato alla carica di Sindaco per il Comune di Roma Stefano Fassina si presentava con la Lista Sinistra-Sinistra per Roma;

CONSIDERATO che il rispetto del principio della parità di trattamento deve essere valutato tenuto conto dell’autonomia editoriale e giornalistica dell’emittente, come garantita dall’art. 21 della Costituzione, ferma l’esigenza di assicurare un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Sindaco nel Comune di Roma, laddove programmi di informazione diffusi da testate operanti a livello nazionale trattino specificamente il tema delle elezioni a Roma;

RITENUTO inoltre che il rispetto del principio della parità di trattamento non può essere valutato in relazione alla messa in onda di una sola puntata anche in considerazione del fatto che ai fini della valutazione del rispetto del pluralismo nei programmi di approfondimento diffusi nel periodo elettorale va tenuto conto del *format* e della periodicità di ciascun programma, come previsto nell’art. 8 della delibera n. 137/16/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che nella riunione di Consiglio del 25 maggio u.s., esaminati i dati di monitoraggio relativi al periodo successivo alla presentazione delle candidature, 9-22 maggio, l'Autorità, pur non riscontrando particolari criticità, ha deciso di inviare una raccomandazione generale a tutte le emittenti nazionali *“affinché provvedano ad effettuare nella settimana in corso gli aggiustamenti necessari a riequilibrare la presenza dei soggetti politici sia nei tg sia nei programmi extra-tg”*;

CONSIDERATO che l'Autorità, nella medesima riunione, ha rivolto un richiamo a tutta l'emittenza nazionale *“affinché venga assicurato nei programmi di informazione, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alla campagna elettorale in corso riferite alle singole città interessate, il rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e della parità di trattamento nonché un equilibrato accesso e pari opportunità a tutti i candidati alla carica di Sindaco nel medesimo Comune, in ossequio a quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 137/16/CONS del 19 aprile 2016 e dal provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 13 aprile 2016”* (delibera n. 200/16/CONS);

ESAMINATI i dati di monitoraggio televisivo forniti dalla società Geca Italia S.r.l.;

RILEVATO che la trasmissione *“Domenica Live”* andata in onda su *“Canale 5”* il 29 maggio 2016, cui si rivolgono le doglianze dell'esponente, ha anche trattato il tema delle prossime elezioni amministrative a Roma; in particolare, sono stati presenti in studio i candidati a sindaco Roberto Giachetti, Alfio Marchini e Giorgia Meloni. Prima dell'inizio del dibattito è stato mandato in onda un servizio con interventi di altri candidati alla carica di Sindaco a Roma, Virginia Raggi, Mario Adinolfi, Alessandro Mustillo e Stefano Fassina, candidato della lista esponente, che ha fruito di un tempo di parola pari a 48 secondi;

RILEVATO, inoltre, che Stefano Fassina ha fruito di altri tempi di parola in diversi programmi dei canali della società R.T.I.; in particolare, ha fruito su Canale 5 di 5 minuti 4 secondi nella trasmissione *“La telefonata di Belpietro”* il 23 maggio 2016, di 3 minuti 48 secondi nella trasmissione *“Matrix”* del 18 maggio 2016, di 18 secondi nella trasmissione *“Mattino Cinque”* del 30 maggio 2016; sul canale Tgcom24 di 10 minuti 26 secondi nella trasmissione *“Check point”* del 26 maggio 2016, di 48 secondi nella trasmissione *“Dentro i fatti”* il 9 e il 17 maggio 2016; di 1 minuto 23 secondi nella trasmissione *“Direttissima”* del 26 maggio 2016;

RILEVATO che nei telegiornali R.T.I. nel periodo 9-22 maggio Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà ha fruito nel *“Tg4”* di un tempo di parola pari allo 0,38% e di un tempo di notizia pari al 2,48% del totale del tempo dei soggetti politici ed istituzionali mentre nei notiziari di Studio Aperto di un tempo di parola pari all'1,16% e di un tempo di notizia pari al 5%;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RILEVATO che nei telegiornali R.T.I. nella settimana successiva, 23-29 maggio, Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà ha fruito nel “Tg4” di un tempo di parola pari all’1,96% e di un tempo di notizia pari all’1% del totale del tempo dei soggetti politici ed istituzionali mentre nei notiziari di “Studio Aperto” di un tempo di parola pari al 4,77% e di un tempo di notizia pari al 3,22%;

RITENUTO, pertanto, alla luce dei criteri declinati nell’art. 8 della delibera n. 137/16/CONS, che la condotta posta in essere dalla società R.T.I. nei confronti del candidato Stefano Fassina e del soggetto politico Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà non integri una violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo;

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra rappresentate di archiviare l’esposto presentato dal segnalante;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

di archiviare l’esposto presentato dal sig, Riccardo Mastrorillo, in qualità di responsabile elettorale di Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata all’esponente e alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 giugno 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi